Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale

della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 25449 / 134.11.2016 del 13 DIC. 2016 Pos. n. 10

Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
Dipartimento turismo sport e spettacolo
Servizio 6 – Manifestazioni ed iniziative
Palermo
(*Rif. Nota 26/10/2016 n. 16971*)

Oggetto: *Istituto Nazionale Dramma Antico – Rappresentazioni Classiche 2009 – PO FESR – Linea di intervento 3.3.1.1. – anno 2009.*

1. Con la nota in riferimento si rappresenta che l'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) ha ottenuto un cofinanziamento di euro 1.075.000, interamente erogato, a valere sul PO FESR 2007/2013, linea di intervento 3.3.1.1., per la realizzazione delle "*Rappresentazioni Classiche dell'anno 2009, da svolgersi nel Teatro Greco di Siracusa dall'8 maggio al 21 giugno 2009 ed in altre località italiane dal 5 al 12 agosto ...*".

Con D.D.G. 6 maggio 2014, n. 569/S6 codesto Dipartimento ha proceduto alla revoca del suddetto cofinanziamento.

Il Tar/Palermo con sentenza n. 1294/15 ha annullato il sopra indicato provvedimento di revoca "*fatto salvo l'esercizio degli ulteriori provvedimenti da parte dell'amministrazione regionale*".

Il Richiedente "*... nel persistente convincimento di diversi profili critici che affliggono il cofinanziamento in argomento ... ha riavviato il procedimento di revoca con nota n. 4078 del 14/03/2016, le cui motivazioni, oltre alle contestazioni puntuali sulle singole voci di spesa, riguardano essenzialmente la riconducibilità della manifestazioni cofinanziata alla categoria dei 'progetti generatori di entrate' ex art. 55 ex art. 55 del reg. CE n. 1083/2006 e ciò anche*

Via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo
Avvocato responsabile: Gianluigi Amico tel 091.7074874 – email: gianluigi.amico@regione.sicilia.it

sotto il profilo del finanziamento di euro 10.000 ottenuto ai sensi di una norma regionale per l'evento dall'Assessorato BB.CC.".

L'INDA ha fatto pervenire in data 15 aprile 2016 le proprie controdeduzioni, e si evidenzia, altresì, che la concessione di tale cofinanziamento ha dato luogo anche ad un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Siracusa, la cui udienza preliminare è stata fissata per il 24 ottobre 2016.

Ciò premesso, "*considerata la complessità della materia che ha coinvolto anche ambiti penali e al fine di orientare ... nel'adozione del provvedimento finale più opportuno ...*", si chiede l'avviso di questo Ufficio "*circa la fondatezza delle argomentazioni esposte con le controdeduzioni dell'Istituto, soprattutto per quanto riguarda la riconducibilità o meno della manifestazione cofinanziata alla categoria dei progetti generatori di entrate ex art. 55 del Reg.to CE n. 1083/2006 e sue modifiche ed integrazioni*".

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente competente a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza, riconducibili esclusivamente alla potestà discrezionale del richiedente, a prescindere dal fatto che non si dispone, nel caso di specie, di documentazione completa per esprimere compiutamente il proprio avviso.

Si rassegnano comunque le seguenti considerazioni nello spirito di fattiva collaborazione tra Dipartimenti.

Nella vicenda in esame appaiano rilevanti le statuizioni della sentenza del TAR Palermo 13 maggio 2015, n. 1294/2015 ed il procedimento penale tuttora pendente innanzi al Tribunale di Siracusa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha pronunciato la sentenza sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico, ritenendo sussistere vizi di carattere procedimentale, che hanno inficiato la legittimità del provvedimento impugnato e impongono una rinnovazione dell'esercizio del potere amministrativo.

L'INDA, secondo il giudice amministrativo, avrebbe "*compiutamente articolato delle osservazioni volte a dimostrare l'ammissibilità e unicità del progetto per il quale è stato richiesto il cofinanziamento, sostenendo che il XLV ciclo delle rappresentazioni classiche*

Via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo
Avvocato responsabile: Gianluigi Amico tel 091.7074874 – email: gianluigi.amico@regione.sicilia.it

dovesse ricomprendere tanto quelle da tenersi a Siracusa quanto quelle sul resto del territorio regionale".

A fronte di queste affermazioni, "*l'Assessorato intimato si è limitato a replicare che esse non superavano le motivazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca*".

Sul punto, il Tar osserva che "*deve ritenersi necessario che nella motivazione del provvedimento conclusivo sia comunque possibile percepire la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative del soggetto interessato (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3210), dato che non appare ricavabile nella motivazione del provvedimento impugnato*".

Il provvedimento impugnato "*... risulta viziato per l'omessa ponderazione delle osservazioni formulate dall'INDA ex art. 10 della legge 241/1990, nonchè per la carenza del suo apparato motivazionale, nella parte in cui non consente di comprendere per quali ragioni il progetto presentato dalla Fondazione INDA debba ritenersi privo del requisito del "carattere consolidato dell'evento" di cui al punto I.3 della "chiamata progetti 2009"*.

Né, prosegue il TAR, può "*ricavarsi un idoneo motivo nella presenza nominalistica della dicitura 'INDA in tournèe' che, come ampiamente dedotto dal ricorrente anche nella memoria partecipativa, non può essere considerata un nuovo progetto ma rappresenta solo una delimitazione del'originario progetto a talune delle rappresentazioni classiche già inserite nella domanda di finanziamento*".

Per le motivazioni suesposte, il provvedimento impugnato è stato annullato, fatto salvo, come visto, l'esercizio degli ulteriori provvedimenti da parte dell'Amministrazione regionale.

A fronte di tale decisione del giudice amministrativo (che non risulterebbe impugnata) si è instaurato, come detto, un procedimento penale innanzi al Tribunale di Siracusa la cui udienza è stata fissata per il 24 ottobre 2016 (non è noto al riguardo l'esito di detta udienza).

I fatti per cui si procede attengono in gran parte a reati di truffa aggravata che si asseriscono commessi da amministratori dell'INDA, in concorso con dipendenti e dirigenti regionali, collegati proprio all'istanza di finanziamento presentata per l'erogazione del finanziamento sul PO FESR in discussione.

Per cui da un lato secondo le statuizioni del TAR il nuovo provvedimento andrà adeguatamente motivato, anche con riferimento a quanto dedotto dall'INDA nella memoria di intervento al procedimento, datata 13 aprile 2016, nella quale, *prima facie*, sembrano circostanziate le considerazioni sui "*progetti generatori di entrate*".

Via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo
Avvocato responsabile: Gianluigi Amico tel 091.7074874 – email: gianluigi.amico@regione.sicilia.it

Di contro - se compatibile con i tempi del procedimento riavviato e tenuto conto della possibile esecutività della sentenza del TAR (tanto più se non è stata impugnata) - sarebbe prudente e prioritario attendere l'esito del procedimento penale, tenuto conto della sua rilevante connessione con la vicenda in argomento, tanto più che da tale esito potrebbero emergere anche sopravvenuti motivi di pubblico interesse per procedere alla revoca *de qua,* ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241[1].

In aggiunta alle suesposte considerazioni risulta necessario nella vicenda in esame il coinvolgimento dell'Avvocatura dello Stato. Ciò in quanto la difesa di codesto Dipartimento, sia nel giudizio amministrativo e sia nel giudizio penale (in particolare per una possibile costituzione parte civile, in quanto parte offesa) è affidata a tale Organo, e ad esso andrà quindi inoltrata la presente richiesta di consultazione.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Gianluigi Amico)

L'AVVOCATO GENERALE
Cons. Romeo Palma

[1] Art. 21- quinquies Revoca del provvedimento

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

Via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo
Avvocato responsabile: Gianluigi Amico tel 091.7074874 – email: gianluigi.amico@regione.sicilia.it